

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1299

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. – Per svolgere i compiti e le funzioni che il quadro normativo vigente attribuisce alla Guardia di finanza, il Corpo si avvale di un organico di 1.669 ufficiali, di 17.631 sottufficiali e di 34.300 appuntati e finanziari, per un totale di 53.600 unità.

La forza disponibile consente di eseguire tutti i compiti istituzionali ma non fornisce la possibilità di rispondere alle sempre crescenti richieste d'intervento, nonostante che i continui affinamenti organizzativi abbiano permesso trasferimenti di personale dai compiti di supporto a quelli più strettamente operativi. Ma anche l'adozione di questi provvedimenti

non supplisce alla necessità di disporre di una massa di manovra indispensabile per far fronte alle aspettative.

In proposito si evidenzia che con la legge 28 giugno 1986, n. 338, si è solo parzialmente ed in modo limitato provveduto a colmare la carenza organica del Corpo rispetto alle esigenze operative, stante l'allora ed in parte attuale capacità ricettiva dei reparti d'istruzione. Con il presente provvedimento si mira, pertanto, ad integrare e completare il modesto incremento di organici realizzato con la citata legge n. 338 del 1986, a ciò consentendo la recente approvazione della legge 1° dicembre

1986, n. 831, concernente «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza», che ha offerto alla Guardia di finanza un poderoso strumento finanziario per l'ammodernamento ed il potenziamento del proprio patrimonio infrastrutturale. Questo favorirà la costruzione e l'ampliamento, tra l'altro, degli istituti d'istruzione e, conseguenzialmente, la possibilità di incrementare la consistenza della forza in addestramento. In tale ottica, infatti, l'aumento degli organici previsto con la presente iniziativa sarà realizzato a decorrere dal 1989, permettendo così di dare l'avvio, negli anni 1987 e 1988, al programma di rinnovamento infrastrutturale di cui si è fatto cenno.

Con il provvedimento in esame:

articolo 1. - Viene istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, con una consistenza complessiva di 128 unità, destinati ad essere impiegati nel servizio aereo e navale del Corpo;

articolo 2. - È disciplinata l'alimentazione del ruolo speciale che avviene mediante concorsi per titoli ed esami con i quali vengono reclutati:

giovani con diploma di istituto tecnico aeronautico o nautico;

sottufficiali della Guardia di finanza, diplomati, in possesso delle specializzazioni e delle qualificazioni previste per detto personale del servizio aereo e navale del Corpo.

La provenienza degli ufficiali, opportunamente selezionata, unitamente alla creazione del nuovo ruolo - il grado vertice è quello di colonnello - consentono la formazione di una solida base organica ormai indiscutibilmente necessaria per fronteggiare le ampie e intense sollecitazioni operative che nei citati settori pervengono al Corpo per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Nel ruolo speciale - infatti - confluiranno, con un reclutamento limitatissimo di circa sei-sette unità annuali, ufficiali specialisti che saranno destinati, per quasi l'intero arco della loro carriera, ad essere impiegati nei predetti settori, dando vita ad una compagine incentivata, valida ed altamente qualificata per effetto di una conti-

nua esperienza nei particolari servizi. Si evita in tal modo di far utilizzare le specializzazioni, conseguite in campo aeronautico e navale, solo per un ridotto arco di carriera e non in modo continuo; si eliminano le naturali difficoltà che detti ufficiali specialisti trovano nel reinserimento nella normale attività a terra; si incentiva l'afflusso di ufficiali verso tali servizi;

articolo 3. - È rappresentata la formazione degli ufficiali del ruolo speciale che dovranno frequentare un biennio di Accademia ed un corso di applicazione, durante il quale sono inviati alla frequenza di corsi di specializzazione necessari per il futuro impiego in servizio;

articolo 4. - È disciplinato l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale facendo espresso richiamo alla vigente legge 12 novembre 1955, n. 1137;

articolo 5. - Viene previsto il passaggio a domanda degli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, in possesso delle specializzazioni di comandante di stazione navale o del brevetto di pilota di elicottero o di specialista di elicottero, nel ruolo speciale.

Detto passaggio potrà avvenire previo giudizio di idoneità all'impiego nel servizio aereo o navale, espresso da una Commissione composta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza, da due ufficiali generali e da due colonnelli del Corpo;

articolo 6. - Viene stabilito che l'attuale ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza assume la denominazione di ruolo normale.

Si dispone altresì un incremento di organico di 81 ufficiali (ripartito in 1 generale di brigata, 2 colonnelli, 13 tenenti colonnelli, 13 maggiori, 26 capitani e 26 tenenti e sottotenenti) al fine di:

ripiantare la forza organica dei reparti minori, attualmente sottodimensionati, nonché sviluppare e perfezionare l'attività addestrativa;

poter espletare le continue e pressanti richieste d'intervento qualificato da parte:

- della magistratura ordinaria e speciale;

- dei Ministeri dell'agricoltura, per l'ecologia e l'ambiente, dei beni culturali, dell'industria e del commercio, per la prote-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione civile, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali, degli affari esteri, del commercio con l'estero;

potenziare i nuclei provinciali di polizia tributaria e gli altri reparti territoriali maggiormente impegnati nel contrasto all'evasione fiscale connessa alla criminalità organizzata;

articolo 7. - Contestualmente all'incremento degli ufficiali, si dispone un consistente, ma necessario, aumento dei sottufficiali (6.000 nell'arco di cinque anni) e militari di truppa (3.000, anch'essi ripartiti in cinque anni);

articolo 8. - L'onere per l'attuazione del provvedimento ammonta a lire 24.000 milioni per il 1989 e lire 30.000 milioni per il 1990.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione si compone di due allegati:

1. Il primo è suddiviso in tre tabelle:

nella tabella «A» è quantificato il costo unitario e complessivo scaturente dalle promozioni al grado di capitano e maggiore, comprensivo dei contributi a carico dello Stato;

nella tabella «B» è determinato il costo unitario annuale, senza contributi a carico dello Stato (13,95%), dei seguenti gradi:

Tenente	L. 28.709.000
Vice Brigadiere	» 25.355.000
Finziere	» 22.635.000;

nella tabella «C» è indicato per anno l'onere complessivo del personale in aumento all'organico.

Negli importi segnati in ogni colonna successiva, sono evidenziati anche i costi del personale assunto in anni precedenti.

2. Il secondo allegato illustra in dettaglio i criteri seguiti per la determinazione dell'onere annuale ed indicati nella tabella «C» innanzi citata.

In conclusione, l'onere a regime per assumere, come dispone il provvedimento, n. 209 ufficiali (128 ruolo speciale + 81 ruolo normale), n. 6.000 sottufficiali e n. 3.000 finanzieri, scaturisce dal seguente calcolo:

Ufficiali	L. 28.709.000 (costo unitario) × 209 = L.	6.000.181.000
Sottufficiali ...	» 25.355.000 (costo unitario) × 6.000 =	» 152.130.000.000
Finziere	» 22.635.000 (costo unitario) × 3.000 =	» 67.905.000.000
		Totale ... L. 226.035.181.000
Contributi a carico dello Stato (13,95%)	L.	31.531.907.750
		Totale ... L. 257.567.088.750

Per quanto attiene le ulteriori promozioni a generale di brigata e colonnello, si evidenzia che le medesime non comportano alcun onere aggiuntivo, in quanto trattasi di personale che già fruisce del trattamento economico dirigenziale ai sensi dell'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Si precisa infine che gli oneri di funzionamento, ammontanti a complessive lire 12 miliardi, trovano copertura negli ordinari capitoli di bilancio, a suo tempo incrementati con la legge 11 marzo 1988, n. 66,

riguardante il programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti. Infatti, in sede di predisposizione del citato provvedimento sono stati considerati anche gli oneri scaturenti dalla predisposizione del presente disegno di legge.

ALLEGATO 1

PIANO FINANZIARIO DEL DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE:
«REVISIONE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI ED INCREMENTO DEGLI ORGANICI
DELLA GUARDIA DI FINANZA»

TABELLA A

CATEGORIA DEL PERSONALE	Differenza stipendio in più × 13 men- silità L. (*)	Differenza indennità mensile pensionabile in più × 13 men- silità L. (*)	Differenza autonoma maggiora- zione di stipendio in più × 13 men- silità L. (*)	TOTALE UNITARIO L. (*)	ANNO 1989		ANNO 1990		ANNO 1991	
					Numero destinatari	L. (*)	Numero destinatari	L. (*)	Numero destinatari	L. (*)
Maggiore.....	2.166	156	10	2.332	4	9.328	4	9.328	5	11.660
Capitano.....	229	312	-	541	8	4.328	9	4.869	9	4.869
TOTALE ...						13.656	-	14.197	-	16.529
Contributi a carico dello Stato (13,95%)						2.048	-	2.130	-	2.479
TOTALE GENERALE ...						15.704	-	16.327	-	19.008

TABELLA B

CATEGORIA DEL PERSONALE	Stipendio × 13 mensilità L. (*)	Indennità integrativa speciale × 13 mensilità L. (*)	Indennità mensile pensionabile × 13 mensilità L. (*)	Autonoma maggiorazione di stipendio × 13 mensilità L. (*)	Supplemento giornaliero L. (*)	Straordinario 2 ore fisse × 12 (L. 10.468 h) L. (*)	TOTALE UNITARIO L. (*)
Sottotenente.....	7.800	10.895	7.956	520	530	1.008	28.709
Vice brigadiere.....	6.716	10.877	6.084	140	530	1.008	25.355
Finanziere.....	5.958	10.865	4.134	140	530	1.008	22.635

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 1

TABELLA C

AUMENTO ORGANICO	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 3
Sottotenenti (numero)	-	14	15	15	-
Sottufficiali (numero)	400	-	1.500	2.000	2.000
Finanziari (numero)	720	-	540	700	1.040
	L. (*)	L. (*)	L. (*)	L. (*)	L. (*)
Sottotenenti	-	127.260	235.438	457.982	457.982
	-	-	136.350	252.255	490.695
	-	-	-	136.350	252.255
Vicebrigadieri	8.564.400	11.139.200	11.556.800	11.556.800	11.556.800
	-	-	34.257.600	44.556.800	46.227.200
	-	-	-	42.822.000	55.696.000
	-	-	-	-	42.822.000
Finanziari	15.415.920	18.570.240	18.570.240	18.570.240	18.570.240
	-	-	11.561.940	13.927.680	13.927.680
	-	-	-	14.987.700	18.054.400
	-	-	-	-	22.267.440
TOTALE . . .	23.980.320	29.836.700	76.318.368	147.267.807	230.322.692

(*) Gli importi sono espressi in migliaia di lire e quelli della tabella A sono comprensivi dei contributi (13,95%) a carico dello Stato; a quelli della tabella C vanno aggiunti gli importi della tabella A (anni 1989-1990-1991).

ALLEGATO 2

CRITERI SEGUITI PER IL CALCOLO DELL'ONERE
DELL'AUMENTO DI ORGANICO

1. Anno 1989:			<i>(in migliaia di lire)</i>
a)	(paga L. 23 × giorni 90 × Allievi sottufficiali 400)	L.	828.000
	(costo unitario annuale finanziere L. 22.635 : 12 × mesi 9 + oneri riflessi 13,95 per cento × Allievi sottufficiali 400)	»	<u>7.736.400</u>
		L.	8.564.400
b)	(paga L. 23 × giorni 90 × finanziari 720)	L.	1.490.400
	(costo unitario annuale finanziere L. 22.635 : 12 × mesi 9 + oneri riflessi 13,95 per cento × finanziari 720)	»	<u>13.925.520</u>
		L.	15.415.920
2. Anno 1990:			
a)	(paga L. 23 × giorni 270 × Allievi ufficiali 14)	L.	86.940
	(paga L. 32 × giorni 90 × Allievi ufficiali 14)	»	<u>40.320</u>
		L.	127.260
b)	(costo unitario annuale finanziere L. 22.635 : 12 × mesi 4 + oneri riflessi 13,95 per cento × Allievi sottufficiali 400)	L.	3.438.400
	(costo unitario annuale vice brigadiere L. 25.355 : 12 × mesi 8 + oneri riflessi 13,95 per cento × vice brigadieri 400)	»	<u>7.700.800</u>
		L.	11.139.200
c)	(costo unitario annuale finanziere L. 22.635 + oneri riflessi 13,95 per cento × finanziari 720)	L.	<u>-</u>
		L.	18.570.240

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Anno 1991:

(in migliaia di lire)

a) (paga L. 32 × giorni 270 × Allievi ufficiali 14)	L.	120.960	
(costo unitario annuale sottotenenti L. 28.709 : 12 × mesi 3 + oneri riflessi 13,95 per cento × sottotenenti 14)	»	114.478	
			L. 235.438
b) (paga L. 23 × giorni 270 × Allievi ufficiali 15)	L.	93.150	
(paga L. 32 × giorni 90 × Allievi ufficiali 15)	»	43.200	
			L. 136.350
c) (costo unitario annuale vice brigadiere L. 25.355 + oneri riflessi 13,95 per cento × vice brigadieri 400)	L.	-	L. 11.556.800
d) (paga L. 23 × giorni 90 × Allievi sottufficiali 1.600)	L.	3.312.000	
(costo unitario annuale finanziere L. 22.635 : 12 × mesi 9 + oneri riflessi 13,95 per cento × Allievi sottufficiali 1.600)	»	30.945.600	
			L. 34.257.600
e) (paga L. 23 × giorni 90 × finanziari 540)	L.	1.117.800	
(costo unitario annuale finanziere L. 22.635 : 12 × mesi 9 + oneri riflessi 13,95 per cento × finanziari 540)	»	10.444.140	
			L. 11.561.940

4. E così per gli anni 1992 e seguenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nel servizio aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti di supporto operativo o logistico.

Art. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

a) giovani, di età non inferiore ad anni venti e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di istituto tecnico aeronautico o di istituto tecnico nautico;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto, in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e delle qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) il termine per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

c) la composizione delle commissioni giudicatrici; le commissioni sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;

d) i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;

- e) le modalità di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;
- f) i programmi delle prove d'esame.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non può superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera a), i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di «inferiore alla media» o «insufficiente» o giudizi equivalenti.

6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1.

7. I titoli da valutare sono i seguenti:

a) punteggio con il quale è stato conseguito il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

b) possesso di un diploma di laurea;

c) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di elicottero o di aereo;

d) periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualità di ufficiale di complemento - Corpo di Stato Maggiore;

e) riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerienze al valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

Art. 3.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qualità di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi è stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

2. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

3. Al termine del secondo anno di corso è attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa è formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato.

4. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

5. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. I programmi delle materie di insegnamento da impartire nel corso di applicazione, le modalità di svolgimento dello stesso, nonché le modalità di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

7. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

Art. 4.

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello.

2. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottote-

menti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali è regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale.

2. Il passaggio nel citato ruolo avverrà, con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneità espresso da una Commissione composta dal Comandante in Seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. La Commissione dovrà pronunciarsi sull'idoneità dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito.

3. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverrà nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, è data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisita nel ruolo normale.

5. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianità di grado, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni.

6. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverrà conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio. A parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverrà seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

Art. 6.

1. Il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza di cui alla tabella 1 della legge 28 giugno 1986, n. 338, assume la denominazione di «Ruolo normale».

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale sono stabiliti in conformità alla allegata tabella 2, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

3. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo la progressione indicata nella tabella 3 allegata alla presente legge.

4. La tabella 5 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituita dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

Art. 7.

1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 23.631;
- b) militari di truppa n. 37.300.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Art. 8.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in annue lire 257.000 milioni.

2. Per gli anni 1989 e 1990, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.000 milioni ed in lire 30.000 milioni si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli

organici della Guardia di finanza» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1
(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

G R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello	-	4	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	32	-	scelta	7	-	2 anni (b)	1 (a)
Maggiore	16	-	anzianità	-	3	-	-
Capitano	40	-	scelta	9	-	2 anni (c)	4
Tenente	} 36	-	anzianità	-	7	-	-
Sottotenente		-	anzianità (d)	-	-	-	-

(a) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(b) due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore;

(c) due anni di imbarco o due anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(d) la promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 6)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO NORMALE

G R A D O	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di Divisione	-	-	5	-	-
Generale di Brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (b)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (d)	335	12 o 13 (c)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	180	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	576	-	-
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (e)		-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Dal 1992 ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; due promozioni nel quinto anno.

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.

(d) I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(e) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 6)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D O	ORGANICI AL 1° GENNAIO		
	1989	1990	1991
Generale di Brigata	19	19	19
Colonnello	63	64	64
Tenente Colonnello	326	330	335
Maggiore	171	175	180
Capitano	553	562	571
Tenente e sottotenente	558	567	576

Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989,

sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA 4
(prevista dall'articolo 6)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

G R A D O	NUMERO MASSIMO
Generale di Corpo d'Armata	-
Generale di Divisione	7
Generale di Brigata	25
Colonnello	100
TOTALE ...	132

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 7)

C A T E G O R I A	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.031	19.631	21.631	23.631
Militari di truppa	35.020	35.020	35.560	36.260	37.300